Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 10 GIUGNO 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **335**.

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **336**.

Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **337**.

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **338**.

Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **339**.

Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **340**.

Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **341**.

Istituzione dell'Istituto superiore di polizia.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 10 GIUGNO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43:

Metalcastelli - Industria lavorazioni meccaniche affini, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Quindicennali 7 % - 1970-1985 » sorteggiate il 6 aprile 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Quindicennali 6 % - 1969 - 16ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Settennali 13 % - 1979-1986 - 42ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Quindicennali 7 % - 1972-1987 - 20ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1982.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni « 6 % - 1960 » sorteggiate il 24 maggio 1982.

Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni in amministrazione controllata, in Lecco: Obbligazioni « 6,50 % - 1973 » sorteggiate il 12 maggio 1982.

P.M.B., società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni « 8 % » sorteggiate il 13 maggio 1982.

S.I.L.PA.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolati, società per azioni, in Zeme Lomellina: Obbligazioni emesse assemblea straordinaria 7 maggio 1980, sorteggiate il 14 maggio 1982.

S.I.L.PA.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolati, società per azioni, in Zeme Lomellina: Obbligazioni emesse assemblea straordinaria 29 aprile 1975, sorteggiate il 14 maggio 1982.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 8 % - 1974-1982 » sorteggiate il 24 maggio 1982.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 » sorteggiate il 25 maggio 1982.

Bassani Ticino, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50 % - 1967 » sorteggiate il 14 maggio 1982.

Cartonbox, società per azioni, in Arcore (Milano): Obbligazioni « 1976-1986 » sorteggiate il 27 aprile 1982.

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1982.

Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria in Lussemburgo: Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 1° giugno 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

« Un impiegato appartenente alla quarta, quinta o sesta qualifica funzionale dell'amministrazione dello Stato o dell'amministrazione provinciale di Bolzano svolge le funzioni di segretario ».

Art. 3.

All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:

« La conoscenza della lingua ladina viene accertata con un colloquio da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino nominati, d'intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo ».

Art. 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:

« Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio ».

Art. 5.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

« L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:

1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue;

2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.

Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato può consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue.

D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assi-

curare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonché le modalità per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.

Tali criteri e modalità devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

« I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione ».

Art. 8.

All'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente frase:

« Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dai seguenti:

« I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti ».

Art. 10.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:

« Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.

Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.

Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.

In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso ».

Art. 11.

All'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene aggiunta la seguente frase:

« Tale termine può essere derogato per il personale dirigente ».

Art. 12.

All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della partecipazione agli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e ai concorsi previsti dal presente decreto, il cittadino non residente in provincia di Bolzano, rende la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia stessa dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono eliminate le parole « con qualifica non inferiore a direttore di sezione ».

Art. 14.

La seconda frase del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita dalla seguente:

« Analogamente si procede ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo iniziale di formazione dei ruoli locali possono essere eletti a componenti del consiglio di amministrazione anche appartenenti al personale di cui al primo comma dell'art. 9 ».

Art. 16.

Il riferimento alle carriere dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, recato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si intende fatto ai gruppi di qualifiche funzionali o di categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312, 6 febbraio 1979, n. 42, e 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 17.

All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 570, sono eliminate le parole « di ruolo ».

All'art. 11, primo comma, dello stesso decreto, sono eliminati i punti numeri 3) e 4).

Art. 18.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, sono sostituiti dai seguenti:

« I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi.

Gli stessi commissari del Governo, la regione e la provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonché, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime ».

Art. 19.

Ai fini del rapporto di consistenza tra i gruppi linguistici nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente viene considerato del gruppo linguistico quale risulta all'atto dell'assunzione.

Art. 20.

Le tabelle 14 e 16 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificate dalle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, la tabella 15 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, concernenti le piante organiche dei ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

La tabella 5, concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, come modificata dalla tabella 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 83, è sostituita dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

La tabella 21, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, già sostituita dalla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 83, concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è sostituita dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

Art. 21.

In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente può essere comandato, presso il predetto commissariato del Governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

Art. 22.

Fino a quando, ai fini dei concorsi, non saranno applicabili le norme previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i concorsi per i ruoli locali relativi al personale cui si applicano le disposizioni della stessa legge sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — SCHIETROMA — ROGNONI — DARIDA — ANDREATTA — GASPARI — BALZAMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 8

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Categoria	Qualifica funzionale	Posti
	Personale direttivo	
VIII	Vice dirigente amministrativo	1
	Personale dell'esercizio	
VII	Revisore tecnico capo	10
VII	Revisore capo	5
VI	Revisore tecnico coordinatore	17
VI	Revisore coordinatore	9
VI	Dirigente coord. di commutazione	7
V	Revisore tecnico	22
V	Revisore	16
V	Dirigente di commutazione	9
V	Dirigente di esercizio	36
IV	Operatore specializzato esercizio	70
III	Operatore tecnico	7
III	Operatore esercizio telefonico	32

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifiche dirigenziali:

dirigente superiore amministrativo (tab. XIII - quadro *B* decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972) . . . . posti 1

dirigente superiore TLC (tab. XIII - quadro *C* decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 . . . . » 1

Categoria VIII:

vice dirigente amministrativo . . . . . . » 4
vice dirigente TLC . . . . » 4

Categoria VII - raggruppamento *a*):

consigliere amministrativo . . . . . . » 9
consigliere TLC . . . . » 4

Categoria VII - raggruppamento *b*):

segretario capo . . . . » 1
dirigente superiore d'esercizio (esercizio) . . . » 7
ispettore capo contabile (esercizio) . . . . . » 16
geometra capo (esercizio) . . . . » 2
perito capo (esercizio) . . . . » 8
programmatore capo (esercizio) . . . . . » —

Categoria VI:

segretario coordinatore . . . . » 4
dirigente principale di esercizio (esercizio) . . . » 17
ispettore contabile (esercizio) . . . . . . » 15
geometra coordinatore (esercizio) . . . . . » 4
perito coordinatore (esercizio) . . . . . » 12
disegnatore capo (esercizio) . . . . . . » —
programmatore (esercizio) . . . . » —

Categoria V:

segretario . . . . posti 5
dirigente di esercizio (esercizio) . . . . . » 30
revisore (esercizio) . . . . » 119
geometra (esercizio) . . . . » 1
perito (esercizio) . . . . » 55
disegnatore (esercizio) . . . . » 2

Categoria IV:

operatore specializzato di esercizio (esercizio) » 255
operatore specializzato di officina (esercizio) » 6
assistente disegnatore (esercizio) . . . . . » 1
coadiutore coordinatore . . . . » —
vigilante ripartitore (esercizio) . . . . . » 101

Categoria III:

operatore di esercizio (esercizio) . . . . . » 340
operatore TLC (esercizio) . . . . » 24
operatore trasporti (esercizio) . . . . . » 23
operaio specializzato (esercizio) . . . . . » 3
coadiutore . . . . » —
dattilografo . . . . » —

Categoria II:

usciere capo . . . . » 3
operaio qualificato (esercizio) . . . . . . » 14

Categoria I:

usciere . . . . » 7
operaio (esercizio) . . . . » 4

ALLEGATO 3

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. DI BOLZANO

ORGANICO PERSONALE U.L.A. AL 31 DICEMBRE 1980

Categoria VII

Direttori uffici rilevante entità (ex direttori gr. *A* e *B* in parte da punti 14,751 in poi) . . . . . . n. 3

Categoria VI

Direttori uffici media entità (ex direttori gr. *B* rest. *C* e *D* in parte da punti 2,723 a 14,750) . . . n. 41

Categoria V

Direttori uffici minore entità (ex direttori gr. *D* rest. - gr. *E* e tit. agen. fino a 2,722 punti) . . . . n. 97

Vice direttori . . . . » 37

Categoria IV

Operatori specializzati esercizio U.L.A. (ex operatori principali ed operatori) . . . . n. 334

Vigilanti ripartitori . . . . » 14

Totale . . . n. 526

Categoria III

Operatori U.L.A. (ex portalettere superiore - portalettere e fattorino) . . . . n. 389

ALLEGATO 4

MINISTERO DEI TRASPORTI

PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Cat.	PROFILI PROFESSIONALI	SERVIZI							Totale
		Mov. comm.	Traz.	Lavori	I.E.	San.	Rag.	Pers.	
1ª/2ª	Commesso	—	—	7	1	—	1	1	10
	Ausiliario di stazione	157	—	—	—	—	—	—	157
	Guardiano	116	—	71	—	—	—	—	187
	Ausiliario viaggiante	54	—	—	—	—	—	—	54
	Ausiliario	—	84	5	23	—	—	—	112
3ª	Applicato	1	4	10	4	—	1	5	25
	Infermiere	—	—	—	—	2	—	—	2
	Assistente di stazione	259	—	—	—	—	—	—	259
	Manovratore	127	—	—	—	—	—	—	127
	Deviatore	116	—	—	—	—	—	—	116
	Conduttore	87	—	—	—	—	—	—	87
	Assistente di deposito	—	51	—	—	—	—	—	51
	Operaio qualificato	—	87	252	145	—	—	—	484
4ª	Segretario	—	7	28	6	—	5	14	60
	Capo stazione	133	—	—	—	—	—	—	133
	Capo gestione	119	—	—	—	—	—	—	119
	Manovratore capo	9	—	—	—	—	—	—	9
	Deviatore capo	13	—	—	—	—	—	—	13
	Capo personale viaggiante	11	—	—	—	—	—	—	11
	Controllore viaggiante	2	—	—	—	—	—	—	2
	Capo treno	99	—	—	—	—	—	—	99
	Capo deposito	—	6	—	—	—	—	—	6
	Macchinista	—	394	—	—	—	—	—	394
	Capo tecnico	—	4	9	7	—	—	—	20
	Verificatore	—	41	—	—	—	—	—	41
	Tecnico	—	47	68	67	—	—	—	182
5ª	Segretario superiore	—	5	29	2	—	1	4	41
	Capo stazione superiore	50	—	—	—	—	—	—	50
	Capo gestione superiore	42	—	—	—	—	—	—	42
	Capo personale viaggiante superiore	4	—	—	—	—	—	—	4
	Controllore viaggiante superiore	1	—	—	—	—	—	—	1
	Capo deposito superiore	—	6	—	—	—	—	—	6
	Capo tecnico superiore	—	5	3	6	—	—	—	14
6ª	Ispettore principale (*) Ing. Arch.	—	1	3	1	—	—	—	5
	Ispettore principale (*) A.S.	1	—	—	—	—	—	1	2
	Segretario superiore 1ª classe	—	—	6	1	—	1	—	8
	Capo stazione sovrintendente	11	—	—	—	—	—	—	11
	Capo gestione sovrintendente	10	—	—	—	—	—	—	10
	Capo personale viaggiante sovrintendente	1	—	—	—	—	—	—	1
	Capo deposito sovrintendente	—	2	—	—	—	—	—	2
	Capo tecnico sovrintendente	—	2	2	2	—	—	—	6
7ª	Ispettore C.A. (Ing. Arch.)	—	—	1	—	—	—	—	1
Dirig	Primi dirigenti I.A.	—	—	1	—	—	—	—	1
	Primi dirigenti A.S.	—	—	—	—	—	—	1	1
	Dirigenti superiori I.A.	—	—	1	—	—	—	—	1
	Totale	1423	746	496	265	2	9	26	2.967
	Totale generale = 2.967								

(*) A carico di tale dotazione organica sono da considerare anche i dipendenti rivestiti del profilo di Ispettore (5ª categoria).

ALLEGATO 5

I. N. P. S.

RUOLI DEGLI UFFICI I.N.P.S. AVENTI SEDE IN PROVINCIA DI BOLZANO

Qualifica	Dotazione organica per qualifica
Dirigenti	
Dirigente superiore	1
Dirigente	7
Totale	8
Ruolo amministrativo	
Collaboratore	15
Assistente	143
Archivista dattilografo	38
Commesso	9
Totale	205
Ruolo tecnico	
Collaboratore tecnico	1
Assistente tecnico	48
Operatore tecnico	10
Agente tecnico	3
Totale	62
Ruolo professionale	
Ramo legale	1
Ramo sanitario:	
1ª qualifica	5
2ª qualifica	4
Totale	10
Totale generale	285

ALLEGATO 6

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Qualifiche	Numero dei posti
Carriera di concetto	
Ruolo dei segretari amministrativi	6
Ruolo dei segretari di ragioneria	4
Totale	10
Carriera esecutiva	
Archivisti	15
Dattilografi	15
Totale	30
Carriera ausiliaria	
Commessi	10
Operai:	
muratore	1
elettricista	1
idraulico-conduttore caldaie	1
Totale	13

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300)

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300, concernente l'approvazione ed esecuzione della disciplina dei criteri di inquadramento nei ruoli degli enti locali (comuni) del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o riformati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, è integrato col testo dei seguenti accordi:

ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI D'INQUADRAMENTO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NEGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLO STATO, DAGLI ENTI OSPEDALIERI E DAGLI ENTI DISCIOLTI O RIFORMATI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24 LUGLIO 1977, ALLA LEGGE N. 641 DEL 21 OTTOBRE 1978, ALLA LEGGE N. 386 DEL 17 AGOSTO 1974, ALLA LEGGE N. 833 DEL 23 DICEMBRE 1978, ALLA LEGGE N. 349/77.

Il giorno 21 gennaio 1982 si sono incontrate in Roma, presso il dipartimento del Ministro per la funzione pubblica, la delegazione della pubblica amministrazione composta dai rappresentanti del Governo (Sottosegretario Francesco Quattrone per il Presidente del Consiglio, Sottosegretario Eugenio Tarabini per il Ministro del tesoro, Marino Corder per il Ministro dell'interno, Sottosegretario Mario Costa per il Ministro del lavoro, Sottosegretario Bruno Orsini per il Ministro della sanità, delle regioni (assessori Lino Federigi - Toscana, Paolo Menichetti - Umbria, Ivanoe Sensini - Emilia-Romagna, Livio Gilardi - Lazio, Felice Dal Sasso - Veneto, Gioacchini Dario - Marche, Nuvoli Paolo - Molise, Gaetano D'Annuntiis - Abruzzo, Nicola Quarta - Puglia), dell'ANCI (assessore Franca Prisco), dell'UPI (assessore Spartaco Paris), nonché le delegazioni dei sindacati autonomi CISAS - CISNAL - CONFAIL - USPPI, CONFEDIR-DIRSTAT, CONFSAL, per firmare l'intesa raggiunta in data 3 dicembre 1981 sui criteri d'inquadramento di cui in epigrafe e che qui di seguito si riporta integralmente ed alla quale le parti convengono di apportare la modifica e l'integrazione di cui all'allegato 4 aggiunto all'intesa di cui sopra e della quale fa parte integrante.

INTESA NAZIONALE GOVERNO-REGIONI-ANCI-UPI-ORGANIZZAZIONI SINDACALI RELATIVAMENTE ALL'INQUADRAMENTO NELLE REGIONI E NEGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLO STATO E DAGLI ENTI OSPEDALIERI E DAGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616/77, ALLA LEGGE N. 641/78, ALLA LEGGE N. 386/74, ALLA LEGGE N. 349/77 E ALLA LEGGE N. 833/78.

A) *Decorrenza dell'inquadramento*:

l'inquadramento decorre dalla data del 1° febbraio 1981;

la data del 31 gennaio 1981 è il termine di riferimento per l'individuazione della posizione giuridica ed economica ai fini dell'inquadramento, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove questi retroagiscano i propri effetti anteriormente

ad essa, salvo per il personale statale per il quale la data di riferimento della posizione economica è quella del 1° febbraio 1981;

dal 1° febbraio 1981 decorre l'applicazione del sistema retributivo e normativo dell'ente di destinazione, fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali e dei provvedimenti attuativi per gli enti locali, gli effetti economici maturati, in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevole;

il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza nonché quello prestato presso la Regione o Ente locale anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della regione o dell'Ente locale, ai soli fini dell'ammissione concorsi;

il personale di cui all'art. 5 della legge n. 441/80 (dipendenti da enti mutualistici da inquadrare nei ruoli regionali) è inquadrato giuridicamente con effetto 1° gennaio 1981 ed economicamente dal 1° febbraio 1981;

per il personale delle amministrazioni statali e per quello degli enti riformati, ma non disciolti, la data dell'inquadramento è il 1° febbraio 1981, previa cancellazione dal 31 gennaio 1981 dai ruoli organici di provenienza.

B) *Rapporto tra contratto di provenienza e contratto di destinazione.*

1) Per i dipendenti del parastato, dal 1° febbraio 1981 si applica l'inquadramento con il maturato, anche in itinere secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, spettante al 31 gennaio 1981, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti degli enti di destinazione.

2) Per il personale statale dei Ministeri si applicano gli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1° gennaio 1979-31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982 che sono previsti dal contratto di provenienza, facendo comunque salvo il criterio della non cumulabilità di due contratti, con esclusione cioè dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti degli enti di destinazione.

3) Al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici dei contratti di destinazione, in coerenza con quanto previsto dal punto 1.21 dell'ultimo contratto dei regionali. Per il personale degli enti soppressi per il quale trovano applicazione le norme relative ai dipendenti statali, si applicano le norme contrattuali relative a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità di due contratti.

C) *Criteri d'inquadramento.*

Il personale è inquadrato nei ruoli regionali e degli enti locali in conformità alle allegate tabelle (allegato 3) di corrispondenza sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981.

Per quanto attiene le qualifiche non espressamente previste nelle tabelle eventualmente presenti in alcune realtà regionali, si procederà in via analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

Ai fini di omogeneità di collocazione rispetto al personale degli enti di destinazione, le parti concordano le seguenti norme transitorie da valere esclusivamente in sede di inquadramento del personale di cui alla presente intesa.

1) Le leggi regionali che disciplinano l'inquadramento prevederanno l'estensione delle clausole applicate ai dipendenti di ruolo degli enti di destinazione e previste dagli accordi contrattuali 1976-78 e 1979-81, relative ad una diversa collocazione normativa del personale, ai dipendenti appresso specificati:

personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in regione o nell'ente locale non abbia goduto in virtù della legge n. 312/80 di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

personale dello Stato che al momento dell'inquadramento in regione o nell'ente locale non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, legge n. 312/80;

personale proveniente dagli enti parastatali ad eccezione di quello di cui al successivo punto 3.

Per il personale da inquadrare nei ruoli delle regioni troveranno pertanto applicazione le norme relative al punto 5 lettera *E* ed al punto 6 del contratto 1976-78, anche attraverso collocazione in soprannumero. Pertanto per il personale da inquadrare negli enti locali si darà applicazione ai provvedimenti attuativi e conseguenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79 e n. 810/80. A tal fine restano ferme tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime.

2) Il personale di cui in forza dell'art. 4 della legge n. 312/80, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato a livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto 1.

3) I dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, se in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel sesto livello delle regioni e nell'ottavo livello degli enti locali.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella.

4) L'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

5) Ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

D) *Personale delle opere universitarie.*

Per il personale delle opere universitarie ancora da inquadrare trovano applicazione — al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza — i criteri previsti dalla presente intesa, evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dalle norme transitorie del presente accordo con gli effetti del reinquadramento per mansioni attuato nell'ambito delle Opere.

E) *Posizioni pensionistiche e indennità di liquidazione.*

Si afferma l'urgente esigenza di pervenire in via legislativa nazionale alla disciplina dei trattamenti di fine servizio. Al personale parastatale assegnato alle regioni o agli enti locali e per il quale vi sia il prescritto nulla osta delle regioni e degli enti locali, è tuttora applicabile — sino a quando non intervenga il definitivo inquadramento nell'Ente di destinazione — l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979.

Nota finale.

Le parti si impegnano a proseguire, nelle trattative per i prossimi accordi contrattuali nazionali del personale delle regioni e degli enti locali, l'azione tesa a conseguire ulteriori obiettivi di omogeneizzazione dei trattamenti della categoria.

Dichiarazione del Governo

Le leggi attuative del presente accordo verranno valutate oggettivamente sulla base delle normative vigenti.

Roma, addì 3 dicembre 1981

ALLEGATO 1

Regioni	Stato	Parastato
I livello	I livello	—
II livello	II livello	Commesso
III livello	III livello	Agente tecnico
IV livello	IV e V livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
V livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico
VII livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), I qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore
VIII livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, 1° dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale e dirigente generale.

ALLEGATO 2

Enti locali	Stato	Parastato
I livello	I livello	—
II livello	II livello	Commesso
III livello	III livello	Agente tecnico
IV livello	IV e V livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
V livello	Personale del IV e V livello con funzioni di vigilanza ittica, venatoria e faunistica	Operatore tecnico con funzioni di vigilanza ittica, venatoria e faunistica
VI livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VII livello	Personale del VI livello con funzioni di assistente sociale, terapista della riabilitazione, segretario, ecc.	Personale delle diverse qualifiche di assistenza anche con coordinamento che svolge funzioni di assistente sociale. Terapista della riabilitazione, segretario economo.
VIII livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico.
IX livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), I qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore.

Enti locali	Stato	Parastato
X livello	Direttore di divisione ad esaurimento, ispettori generali ad esaurimento di cui all'art. 155 della n. 312/80, primo dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse da almeno un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestita una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale.
XI livello	Dirigente generale (1)	Dirigente generale (1).

(1) Sono inquadrati ai fini economici nell'XI livello degli enti locali in relazione alle dimensioni dell'ente secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79.

ALLEGATO 3

Livelli regioni	Livelli ospedalieri
I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V e VI
VI	VII
VII	VIII - Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

ACCORDO INTEGRATIVO DEL 21 GENNAIO 1982

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'INTESA RAGGIUNTA IN DATA 3 DICEMBRE 1981 TRA GOVERNO, REGIONI, ANCI, UPI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUI CRITERI D'INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLO STATO, DAGLI ENTI OSPEDALIERI E DAGLI ENTI DISCIOLTI.

a) *Modifica.*

Il secondo capoverso del punto *c*) (criteri d'inquadramento) viene sostituito come segue:

« Per quanto riguarda il personale da inquadrare, che rivesta nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nelle tabelle allegate, l'inquadramento nei livelli dell'ente di destinazione sarà effettuato in via analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse ».

Nel terzo capoverso del punto *c*) (criteri d'inquadramento) la frase « ai fini di omogeneità di collocazione... » va sostituita con la frase « ai fini di omogeneità e perequazione di collocazione... ».

b) *Integrazione.*

Al punto *e*) vanno aggiunti dopo il secondo capoverso i seguenti:

« Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri e dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma ed inquadrati nei ruoli delle regioni o degli enti locali e che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati viene corrisposta fino all'entrata a regime degli accordi del personale dipendente dalle regioni e dagli enti locali, relativi al periodo 1982-84, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli Enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Roma, addì 21 gennaio 1982

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE CRITERI DI INQUADRAMENTO NEGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLO STATO E DAGLI ENTI DISCIOLTI O RIFORMATI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24 LUGLIO 1977 ED ALLA LEGGE N. 641 DEL 21 OTTOBRE 1978.

L'anno 1982 addì 10 febbraio si sono incontrate in Roma, presso il Dipartimento per la funzione pubblica, la delegazione della pubblica amministrazione composta dai rappresentanti del Governo (Sottosegretario Francesco Quattrone per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario Eugenio Tarabini per il Ministro del Tesoro, Sottosegretario Marino Corder per il Ministro dell'interno, Sottosegretario Mario Costa per il Ministro del lavoro), delle Regioni (assessore Livio Gilardi - Lazio), dell'ANCI (assessore Franca Prisco), dell'UPI (assessore Spartaco Paris) e le delegazioni dei Sindacati Autonomi CISAS, USPPI, CISNAL, CONFAIL, CONFEDIR-DIRSTAT, CONFSAL le quali hanno concordemente stabilito di apportare alla tabella di equiparazione relativa al personale proveniente dallo

Stato e dagli enti disciolti di cui in epigrafe e da inquadrare negli enti locali allegata agli accordi raggiunti in data 3 dicembre 1981 e 21 gennaio 1982 le seguenti modifiche:

1) al X livello degli enti locali va inquadrato il personale proveniente dallo Stato rivestente la qualifica di: direttore di divisione ad esaurimento, ispettore generale ad esaurimento, di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, primo dirigente;

2) al X livello degli enti locali va inquadrato il personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle tabelle allegate agli accordi del 3 dicembre 1981 e del 21 gennaio 1982, ad eccezione del dirigente superiore;

3) all'XI livello degli enti locali va inquadrato il personale proveniente dallo Stato con la qualifica di dirigente superiore;

4) all'XI livello degli enti locali va inquadrato il personale proveniente dagli enti disciolti rivestente la qualifica di dirigente superiore e dirigente generale;

5) la tabella di cui sopra allegata agli accordi raggiunti in data 3 dicembre 1981 e 21 gennaio 1982 rimane invariata in tutte le altre voci.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° giugno 1982.

Aiuti speciali nel settore del tabacco greggio, a seguito del sisma del 23 novembre 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 con cui sono state recepite, nello ordinamento giuridico italiano, le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visto il regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio del 25 febbraio 1982 che prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori singoli o associati, nonché alle imprese di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco che soddisfino alle condizioni stabilite dal precitato regolamento (CEE) n. 482/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 841/82 della commissione del 13 aprile 1982 recante le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 482/82;

Ritenuto che in base all'art. 2 del reg. (CEE) n. 841/82 l'organismo designato per l'attuazione degli interventi in parola è la sezione specializzata AIMA-tabacco nelle cui attribuzioni costitutive rientra la gestione della politica agricola comune nel settore del tabacco e di quanto altro occorra per la completa attuazione dei provvedimenti comunitari riguardanti detto settore (art. 5 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3);

Considerato che l'aiuto speciale da corrispondere ai tabacchicoltori è stabilito dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 482/82 nelle misure di 1 ECU ovvero di 0,70 ECU/kg netto di tabacco sciolto, a seconda se i beni immobili, od impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco, degli stessi coltivatori siano stati distrutti o danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

Considerato, altresì, che l'aiuto speciale da corrispondere alle imprese è stabilito dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 482/82 nella misura di 0,30 ECU/kg netto di tabacco sciolto preso in consegna dal 24 novembre 1980 dai tabacchicoltori danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

Vista la «Gazzetta Ufficiale» della C.E.E. n. C 55 del 3 marzo 1982 ove risulta che il valore di 1 ECU corrisponde a lire italiane 1302,64 per il giorno 2 marzo 1982, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 482/82 e che, pertanto, per la determinazione dell'importo dell'aiuto speciale spettante ai soggetti interessati, occorre prendere a riferimento il valore sopra indicato, in conformità di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 482/82;

Visto il telescritto n. 2257 del 27 aprile 1982 con il quale la commissione CEE, interpretando le disposizioni dell'art. 2, § 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 841/82, comunica che i coltivatori singoli o associati che soddisfano alle condizioni del regolamento n. 482/82 del Consiglio possono ottenere l'aiuto speciale anche per il tramite delle aziene trasformatrici che hanno preso in consegna il loro tabacco sciolto del raccolto 1980;

Visto il telescritto n. 45889/E3 del 10 maggio 1982 con il quale la commissione C.E.E. interpretando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio del 25 febbraio 1982 comunica che il diritto all'aiuto speciale previsto all'art. 2 del regolamento stesso è acquisito allorquando i mezzi di produzione dei tabacchicoltori sono stati danneggiati dal sisma, quale che sia il titolo giuridico in virtù del quale essi disponevano dei beni e degli impianti adibiti alla lavorazione del tabacco;

Vista la deliberazione assunta dal comitato tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, nella riunione del 13 maggio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Concessione dell'aiuto speciale

§ 1 — *Soggetti aventi diritto*:

In conformità di quanto previsto dai regolamenti (CEE) n. 482/82 e n. 841/82 l'aiuto speciale è concesso:

1) ai tabacchicoltori singoli o associati che hanno subito danni ai beni immobili, od impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco, a causa del sisma del 23 novembre 1980;

2) alle imprese di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco, situate nella regione Campania, che hanno ricevuto dal 24 novembre 1980, dai soggetti di cui al precedente punto 1), tabacchi sciolti del raccolto 1980 regolarmente registrati nel « prospetto di verifica all'entrata » facente parte integrante del certificato di premio.

Si considerano situate nella regione Campania anche le imprese ubicate all'interno di una zona di 60 km in linea d'aria a partire dai confini amministrativi della regione Campania e che provino d'essere state invitate dalle autorità pubbliche a prendere in consegna i quantitativi di tabacco risultanti nel « prospetto di verifica all'entrata » e consegnati, dai soggetti indicati al precedente punto 1), dal 24 novembre 1980;

§ 2 — *Misura dell'aiuto speciale.*

1) L'aiuto speciale, per i soggetti di cui al § 1 - punto 1), consiste nella corresponsione di un importo in lire per chilogrammo netto di tabacco in foglia allo stato sciolto del raccolto 1980 da essi consegnato alle imprese di prima trasformazione e condizionamento e risultante annotato nel « prospetto di verifica alla entrata », facente parte integrante del certificato di premio intestato a tali imprese.

Se il prodotto suindicato è inferiore al 60% del prodotto ottenuto, su una superficie equivalente, per la campagna tabacchicola 1979, l'aiuto sopra specificato si applica al 60% del prodotto netto consegnato per il raccolto 1979 e risultante annotato nel relativo certificato di premio.

La misura dell'aiuto speciale da corrispondere ai soggetti di cui al § 1), punto 1), è stabilita in:

L. 1.302,64 per kg netto, pari al valore di 1 ECU/kg netto, nel caso in cui i beni immobili o gli impianti da essi posseduti siano stati distrutti;

L. 911,84 per kg netto, pari a 0,70 ECU/kg netto, nel caso in cui i beni immobili o gli impianti posseduti dagli stessi soggetti siano stati danneggiati.

2) L'aiuto speciale per le imprese indicate al § 1 - punto 2), consiste nella corresponsione dell'importo di L. 390,792 per kg netto, pari al valore di 0,30 ECU/kg netto, per il tabacco in foglia allo stato sciolto del raccolto 1980, consegnato in magazzino dal 24 novembre 1980 dai soggetti di cui al § 1 - punto 1), e risultante annotato nel « prospetto di verifica all'entrata » facente parte integrante del certificato di premio intestato alle stesse imprese.

§ 3 — *Termine per la presentazione delle domande di aiuto speciale.*

Le istanze tendenti ad ottenere la concessione dell'aiuto speciale devono essere prodotte agli uffici compartimentali AIMA-tabacco competenti per territorio entro il 31 agosto 1982. Tali istanze devono essere corredate di tutti i documenti previsti dal presente decreto. Sono territorialmente competenti ad istruire le domande di aiuto speciale gli uffici AIMA-tabacco che hanno emesso i certificati di premio nei confronti delle imprese trasformatrici situate nella regione Campania, o considerate tali ai fini previsti dal presente decreto, che hanno ritirato tabacco sciolto del raccolto 1980. Nella ipotesi di cui al seguente art. 2, lettera *c*) è competente l'ufficio AIMA-tabacco che ha registrato i « contratti di coltivazione ».

Art. 2.

Adempimenti per ottenere la concessione dell'aiuto speciale

§ 1 — *Coltivatori singoli o associati.*

a) I coltivatori di cui all'art. 1 - § 1 - punto 1), per ottenere personalmente la concessione dell'aiuto speciale previsto dall'art. 1 - § 2 - punto 1), devono presentare istanza, per varietà e per magazzino di trasformazione, secondo il mod. 1 allegato al presente decreto. Tale istanza, da presentare direttamente all'ufficio AIMA-tabacco competente per territorio deve essere corredata da ciascun coltivatore, di:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato dei danni subiti rilasciato dal sindaco, secondo il modello n. 2 allegato al presente decreto;

Ove l'aiuto speciale sia richiesto da tabacchicoltori facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'istanza prodotta dal coltivatore, possessore dei beni immobili, e/o degli impianti distrutti o danneggiati, deve essere corredata dei certificati originali relativi ai danni subiti e dello stato di famiglia. Tali documenti devono risultare allegati in copia alle istanze prodotte dagli altri componenti lo stesso nucleo familiare.

In ogni caso, l'istanza prodotta da questi ultimi deve contenere anche le generalità del componente il nucleo familiare possessore dei beni immobili e/o impianti distrutti o danneggiati.

Ove i beni immobili od impianti non siano di proprietà del tabacchicoltore richiedente l'aiuto speciale, ma siano stati comunque utilizzati dallo stesso alla data del 23 novembre 1980, l'istanza di cui sopra deve essere, altresì, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui risultino specificati i seguenti elementi:

complete generalità del proprietario dei beni od impianti distrutti o danneggiati;

generalità complete del richiedente l'aiuto speciale e degli altri componenti lo stesso nucleo familiare alla data del 23 novembre 1980;

dichiarazione che il coltivatore richiedente e gli altri componenti lo stesso nucleo familiare possedevano ed utilizzavano alla data del 23 novembre 1980 i beni od impianti dichiarati distrutti o danneggiati nel sopra specificato certificato modello 2.

Le firme apposte dai tabacchicoltori sulle istanze in questione devono essere autenticate, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autenticazione può essere effettuata anche dal capo centro di controllo AIMA-tabacco competente.

b) I coltivatori di cui all'art. 1 - § 1 - punto 1) possono ottenere la concessione dell'aiuto speciale anche per il tramite dell'organismo associativo operante come produttore trasformatore cui aderiscono ed al quale hanno conferito tabacco sciolto del raccolto 1980, ovvero per il tramite dell'impresa trasformatrice cui essi hanno venduto tabacco sciolto dello stesso raccolto 1980.

In tal caso, l'istanza presentata dall'organismo associativo o dall'impresa, in nome e per conto dei coltivatori che a tal fine hanno rilasciato delega, deve

essere prodotta secondo il modello n. 4 allegato al presente decreto, distintamente per varietà e per magazzino di trasformazione e deve essere corredata di:

1) delega rilasciata da ciascun tabacchicoltore secondo il modello 3 allegato al presente decreto; la firma del coltivatore deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autenticazione può essere effettuata anche dal capo centro di controllo AIMA-tabacco competente;

2) certificato dei danni subìti rilasciato dal sindaco, secondo il Mod. 2 allegato al presente decreto, al possessore dei beni e/o impianti distrutti o danneggiati;

3) elenchi nominativi dei coltivatori che hanno rilasciato delega, distintamente per coltivatori i cui beni immobili e/o gli impianti siano stati distrutti o danneggiati. I nominativi dei coltivatori devono essere riportati nello stesso ordine, e con lo stesso numero di elencazione, indicato nel « prospetto di verifica all'entrata » redatto per il raccolto 1980;

4) atto costitutivo e statuto aggiornato per le società;

5) certificato della cancelleria del tribunale ovvero della C.C.I.A.A.;

6) eventuale richiesta di pagamento in forma agevolativa;

7) eventuale certificato di stato di famiglia del coltivatore richiedente, alla data del 23 novembre 1980;

8) eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità di quanto previsto alla precedente lettera *a*).

L'organismo associativo, o l'impresa, che riscuote l'aiuto speciale in nome e per conto dei tabacchicoltori deve versare ai coltivatori interessati al più presto, e comunque non oltre trenta giorni dalla riscossione, l'importo dell'aiuto speciale ad essi spettante.

c) I coltivatori di cui all'art. 1 - § 1 - punto 1) che hanno venduto tabacco in foglia allo stato sciolto del raccolto 1980 direttamente ad imprese operanti al di fuori del territorio italiano, e comunque nell'ambito della C.E.E., possono presentare istanza, soltanto con le modalità di cui alla precedente lettera *a*); tale istanza deve contenere le ulteriori specificazioni dell'azienda trasformatrice acquirente e dell'organismo di intervento che ha messo sotto controllo il tabacco in questione. In tal caso, la sezione specializzata per il tabacco richiede all'organismo di intervento che ha emesso il certificato di premio la documentazione necessaria per l'applicazione del presente decreto, adottando ogni iniziativa utile per la tempestiva liquidazione di quanto spettante ai coltivatori interessati nel termine prescritto.

§ 2 — *Imprese di prima trasformazione e condizionamento.*

Le imprese di cui all'art. 1 - § 1 - punto 2), per ottenere la concessione dell'aiuto speciale indicato all'art. 1 - § 2 - punto 2) devono presentare istanza, per varietà e per magazzino di trasformazione, secondo il modello 5 allegato al presente decreto, corredata di:

1) atto costitutivo e statuto aggiornato, per le società;

2) certificato della cancelleria del tribunale, per le società;

3) certificato della C.C.I.A.A., per le ditte;

4) eventuale richiesta di pagamento in forma agevolativa;

5) eventuale invito dall'autorità pubblica a ritirare i tabacchi sciolti di produzione 1980;

6) elenchi nominativi redatti distintamente per coltivatori che hanno consegnato tabacchi sciolti di produzione 1980 dal 24 novembre 1980 i cui beni immobili e/o impianti siano stati distrutti o danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

7) copia del certificato dei danni subìti dai coltivatori, allegato alla delega da costoro prodotta per ottenere la concessione dell'aiuto speciale. L'attestazione di conformità all'originale potrà essere effettuata dal competente capo centro di controllo;

8) copia del certificato di stato di famiglia per i coltivatori dello stesso nucleo familiare che utilizzava, alla data del 23 novembre 1980, i beni e/o gli impianti distrutti o danneggiati;

9) copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove ricorra l'ipotesi di cui al § 1 - 3° capoverso dell'art. 2.

Le copie dei certificati di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) devono essere prodotte soltanto se i coltivatori indicati negli elenchi di cui al punto 6) hanno rilasciato delega all'impresa. In caso diverso, l'integrazione documentale sarà effettuata dagli uffici compartimentali della AIMA-tabacco competenti, sulla base dei documenti consegnati direttamente dai coltivatori richiedenti l'aiuto speciale.

§ 3 - *Validità delle istanze e dei documenti.*

Si considerano validamente presentate all'organismo di intervento le istanze ed i documenti in regola con la disciplina sul bollo, redatti in conformità dei modelli allegati al presente decreto. L'eventuale irregolarità o incompletezza delle istanze e/o dei documenti sopra indicati deve essere comunicata quanto prima dall'ufficio AIMA-tabacco competente alle imprese o ai coltivatori interessati. In tale evenienza, il termine di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 482/82 decorre dalla data di assunzione a protocollo degli atti debitamente regolarizzati.

Art. 3.

Operazioni di controllo

La direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco dirige e coordina le operazioni preordinate alla concessione dell'aiuto speciale, impartendo le necessarie istruzioni agli uffici compartimentali AIMA-tabacco competenti ed adottando tutte le misure e le iniziative che si rendono necessarie, al fine di consentire la tempestiva liquidazione dell'aiuto speciale.

In particolare, gli uffici compartimentali AIMA-tabacco competenti per territorio, ricevute le istanze di cui all'art. 2 del presente decreto:

1) verificano la concordanza degli elementi contenuti negli atti e nella certificazione acquisita con le risultanze del « prospetto di verifica del tabacco sciolto sottoposto a controllo » del raccolto 1980 e, se del caso, del raccolto 1979, facente parte integrante del certificato di premio; ove necessario assegnano un termine per la regolarizzazione degli atti e della certificazione;

2) redigono, per singolo coltivatore e per singola impresa, distintamente per varietà e magazzino di trasformazione, apposita attestazione sulla sussistenza o meno

del diritto all'aiuto speciale, stabiliscono il quantitativo di tabacco netto sciolto avente diritto alla concessione dell'aiuto speciale e ne fissano, quindi, la misura in lire per kg netto.

3) effettuano le verifiche ritenute necessarie ed opportune, in conformità di quanto previsto dall'art. 3 - § 3 del regolamento (CEE) n. 841/82.

La direzione centrale AIMA-tabacco, ricevuti gli atti e le certificazioni indicati nel presente decreto, provvede ed espletare le operazioni di riscontro amministrativo-contabile e liquida, per varietà e per magazzino di trasformazione, l'importo dell'aiuto speciale da corrispondere agli interessati emettendo, altresì, i relativi titoli di spesa.

Le aziende che hanno percepito l'aiuto speciale per conto dei coltivatori trasmettono all'AIMA-tabacco, entro quarantacinque giorni dalla riscossione, un elenco nominativo dal quale risulti la dichiarazione di quietanza dei coltivatori interessati.

Roma, addì 1° giugno 1982

Il Ministro presidente
BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

Schema di istanza

da presentare dal coltivatore singolo o associato che intende riscuotere personalmente l'aiuto speciale.

Ditta . . . .

Magazzino di trasformazione . . (. .)

Racc. 1980, varietà . .

Certificato di premio n. . . del . .

Numero d'ordine nel prospetto di verifica all'entrata .

Alla direzione centrale AIMA tabacco - Roma per il tramite dell'*Ufficio compartimentale AIMA-tabacco di* . . .

Il sottoscritto . (1)
nato a . . (prov. . .)
il . e residente in
(prov. . .) via/località/contrada .
. n. . . nella sua qualità di coltivatore di tabacco colpito dal sisma del 23 novembre 1980 nei suoi beni immobili od impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco, chiede ai sensi dell'art. 2, § 1 del regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio del 25 febbraio 1982, dell'art. 2 § 2 del regolamento (CEE) n. 841/82 della commissione del 13 aprile 1982 e del decreto ministeriale 1° giugno 1982, che gli sia concesso l'aiuto speciale previsto dagli stessi provvedimenti.

A tal fine dichiara di aver prodotto i seguenti quantitativi di tabacco in foglia:

Racc. 1980: varietà . . sup. . . kg .
luogo di produzione: comune . . .
(prov. . .)
località/contrada . . . .
conferito/venduto a
con magazzino di trasformazione sito in .
(prov. . .)
via/località/contrada . . . n. .

Racc. 1979 (2): idem: ripetere tutti i dati

Dichiara, inoltre, che i beni immobili, od impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco, di proprietà del sottoscritto (3) sono stati:

☐ distrutti;
☐ danneggiati.

Allega i seguenti documenti:
certificato di nascita;
certificato di residenza;
certificato dei danni subiti;
certificato di stato di famiglia (4), alla data del 23 novembre 1980;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (5).

Il coltivatore
. . . .

Autenticazione della firma del coltivatore, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Visto, per l'autenticità della firma, apposta in mia presenza dal coltivatore signor . . . .
nato a . . . . (prov. . . . . . .)
il . . . . come da documento di riconoscimento esibito: . . . .
rilasciato il . . . . . . da . . . .

Addì, ...

Il capo centro di controllo AIMA-tabacco (6)
. . . .

Note:
(1) Cognome e nome. Per le donne coniugate aggiungere il cognome del marito preceduto da « in ».
(2) La dichiarazione relativa al racc. 1979 va fatta soltanto se il tabacco prodotto per il racc. 1980 è inferiore al 60 % di quello prodotto, su una superficie equivalente, per il racc. 1979.
(3) Nel caso in cui i beni danneggiati siano di proprietà di altro componente lo stesso nucleo familiare, devono esserne precisate le complete generalità.
(4) Lo stato di famiglia va prodotto soltanto se più coltivatori, appartenenti allo stesso nucleo familiare e che hanno avuto gli stessi immobili e/o impianti distrutti o danneggiati, fanno richiesta di aiuto speciale.
(5) Soltanto nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei beni o impianti distrutti o danneggiati.
(6) Ovvero: gli altri funzionari previsti dalla legge n. 15/1968.

ALLEGATO 2

Schema del certificato da rilasciarsi dal sindaco
Comune di . . . . . .

IL SINDACO

Visti gli atti d'ufficio, certifica che:
il signor . . . . (1)
nato a . . . . (prov. . . . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
. . . (prov. . . . .)
via/località . . . . n. . . è stato colpito nei beni immobili e/o negli impianti adibiti alla lavorazione del tabacco in suo possesso alla data del 23 novembre 1980, di proprietà . . . . (2), dal sisma verificatosi il 23 novembre 1980 e che tali beni devono considerarsi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio e dell'art. 3 del regolamento (CEE) n 841/82 della commissione (3):
distrutti;
danneggiati.

Addì, ...

Il sindaco
. . . .

(1) Cognome e nome. Per le donne coniugate aggiungere il cognome del marito preceduto da « in ».
(2) Specificare se i beni e/o gli impianti sono di proprietà « del medesimo » ovvero di altro soggetto; in quest'ultimo caso indicare le generalità del proprietario.
(3) Specificare soltanto l'ipotesi che ricorre: o distrutti o danneggati.

Nota di richiamo: si riporta, qui di seguito, l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 841/82 della commissione:

1 - Un bene immobile od un impianto destinato ad essere utilizzato per il tabacco, è considerato *distrutto* ai sensi dell'art. 2, § 2, 3° comma del regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio, quando la sua riparazione risulti impossibile o quando debba essere demolito per essere sostituito.

2 - Un bene immobile, od un impianto destinato ad essere utilizzato per il tabacco, è considerato *danneggiato* quando debba essere riparato per conservare la destinazione alla quale era adibito prima del sisma.

ALLEGATO 3

Schema d'atto di delega

da rilasciare dal coltivatore all'impresa trasformatrice

Ditta cui è conferita delega . . . .

Magazzino di trasf. . . . .

Racc. 1980, varietà . . . .

Certificato di premio n. . . del . . . .

Numero d'ordine del coltivatore nel prospetto di verifica alla entrata . . .

Il sottoscritto coltivatore . . . . (1) nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. . . . . . .) via/località . . . ., danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980 come risulta dalla certificazione allegata,

Delega

a norma dell'art. 2, § 1, lettera *b*), del decreto ministeriale del . . . ., l'impresa trasformatrice . . . . che ha ritirato il proprio tabacco sciolto del raccolto 1980, a presentare domanda per riscuotere e quietanzare in nome e per conto proprio, l'aiuto speciale previsto dai regolamenti (CEE) n. 482/82 del Consiglio del 25 febbraio 1982 e n 841/82 della commissione del 13 aprile 1982 a favore dei coltivatori i cui beni immobili, od impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco, sono stati distrutti o danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.

A tal fine dichiara di aver prodotto i seguenti quantitativi di tabacco in foglia:

Racc. 1980: varietà . . . . . sup. are . . . kg . .
luogo di produzione: comune . . . .
(prov. . . . .)
località/contrada . . . .
conferito/venduto a . . . .
con magazzino di trasformazione sito in . . . . .
(prov. . . . .)
via/località/contrada . . . . n. . .

Racc. 1979 (2): idem: ripetere tutti i dati

Il sottoscritto dichiara, infine, che i beni e/o gli impianti suddetti appartenenti al sottoscritto (3) sono stati dichiarati:
☐ distrutti;
☐ danneggiati.

Allega:
certificato dei danni subiti;
eventuale stato di famiglia alla data del 23 novembre 1980;
eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (4).

Data . . . .

Il coltivatore
. . . .

Autenticazione della firma del coltivatore, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Visto, per l'autenticità della firma, apposta in mia presenza dal coltivatore signor . . . . nato a . . . . (prov. . . . . . .) il . . . . documento di riconoscimento esibito: . . . . rilasciato il . . . . . . da . . . .

Addì, ...

Il capo centro di controllo
AIMA-tabacco (5)
. . . .

(1) Cognome e nome. Per le donne coniugate aggiungere il cognome del marito preceduto da « in ».
(2) I dati riferiti al racc. 1979 vanno indicati soltanto se l'aiuto speciale è richiesto su tale prodotto.
(3) Se il bene immobile o l'impianto appartiene ad altro componente il nucleo familiare, occorre indicarne le generalità complete ed allegare lo stato di famiglia.
(4) Solo se il richiedente non è proprietario dei beni o impianti distrutti o danneggiati.
(5) Ovvero: gli altri funzionari previsti dalla legge n. 15/1968.

ALLEGATO 4

Schema di istanza

da presentare dalle imprese in nome e per conto dei coltivatori singoli o associati che ad esse hanno conferito delega per riscuotere l'aiuto speciale.

Ditta . . . .

Magazzino di trasf. . . . .

Racc. 1980, varietà . . . .

Certificato di premio n. . . del . . . .

Alla direzione centrale AIMA-tabacco - Roma
per il tramite dell'*Ufficio compartimentale AIMA-tabacco* - via . . . . . .

La sottoscritta . . . . (1) con magazzino di trasformazione sito in . . . . . . (2) (prov. . . . .) località . . . . chiede che gli venga corrisposto l'aiuto speciale spettante ai coltivatori seguenti (3) i quali hanno rilasciato delega alla sottoscritta impresa, per la riscossione dell'aiuto speciale loro spettante:

n. . . coltivatori con
beni distrutti: kg netti . . . a L. 1.302,64/kg = L. . . . .
n. . . coltivatori con
beni danneggiati: kg netti . . . a L. 911,84/kg = L. . . . .
Totale: kg netti . . . L. . . . .

La sottoscritta impresa si impegna a versare l'aiuto speciale agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'aiuto speciale corrisposto da codesta sezione specializzata.

Allega:
1) delega rilasciata da ciascun coltivatore;
2) certificato dei danni subiti da ciascun coltivatore;
3) elenchi nominativi (3);
4) atto costitutivo e statuto aggiornato per le società;
5) certificato della cancelleria del tribunale ovvero certificato della C.C.I.A.A.;
6) eventuale richiesta di pagamento in forma agevolativa;
7) eventuale stato di famiglia (4) alla data del 23 novembre 1980;
8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (5).

L'impresa
. . . .

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Indicare specificatamente se il magazzino di trasformazione è situato nella regione Campania o nelle immediate vicinanze.
(3) Allegare estratto del prospetto di verifica all'entrata. In esso i coltivatori i cui beni od impianti sono stati distrutti o danneggiati devono essere riportati con lo stesso numero d'ordine di numerazione indicato nel suddetto prospetto e catalogati distintamente per coltivatori che hanno avuto beni immobili e/o impianti distrutti, ovvero coltivatori che hanno avuto beni immobili e/o impianti danneggiati. Tale documento deve essere convalidato dall'ufficio periferico AIMA-tabacco competente.
(4) Lo Stato di famiglia va prodotto soltanto se più coltivatori appartenenti allo stesso nucleo familiare e che hanno avuto gli stessi immobili e/o impianti distrutti o danneggiati, fanno richiesta di aiuto speciale.
(5) Solo se il richiedente non è proprietario dei beni o impianti distrutti o danneggiati.

ALLEGATO 5

Schema di istanza

da presentare dalle imprese di prima trasformazione e condizionamento, in nome e per conto proprio (per ciascun certificato di premio).

Ditta . . . .

Magazzino di trasf. . . . .

Racc. 1980, varietà . . . .

Certificato di premio n. . . del . . . .

Alla direzione centrale AIMA-tabacco - Roma
per il tramite dell'*Ufficio compartimentale AIMA-tabacco* - via . . . . . .

La sottoscritta . . . . (1) con magazzino di trasformazione situato (2) in . . . . . . (prov. . . . .) località . . . . chiede, ai sensi del regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio, n. 841/82 della commissione e del decreto ministeriale . . . ., la concessione dell'aiuto speciale previsto dagli stessi provvedimenti, dichiarando di aver direttamente

acquistato/ricevuto dal 24 novembre 1980 il tabacco del racc. 1980 della varietà . . . . per kg netti . . ., così come risulta da certificato di premio n. . . del . . . . emesso dall'ufficio AIMA-tabacco di . . . .

Allega, per estratto, il prospetto di verifica all'entrata, facente parte integrante del certificato di premio suddetto, ove sono riportati i dati riferiti al tabacco sciolto consegnato dal 24 novembre 1980 (3) dai coltivatori che hanno subito danni ai loro beni immobili e/o impianti adibiti alla lavorazione del tabacco.

Dichiara di aver preso in carico il suddetto tabacco su invito di (4) . . . .

Allega:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del Tribunale, ovvero certificato della C.C.I.A.A.;

eventuale richiesta di pagamento in forma agevolativa;

eventuale attestato dell'autorità pubblica sopra menzionata (4);

eventuale copia del certificato (Mod. 2) dei danni subiti dai coltivatori di cui al sopra menzionato prospetto di verifica all'entrata;

eventuale copia dello stato di famiglia, dei coltivatori danneggiati, alla data del 23 novembre 1980 (5);

eventuale copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (6).

L'impresa

. . . .

---

(1) Denominazione o ragione sociale.

(2) Indicare specificatamente se il magazzino di trasformazione è situato nella regione Campania o nelle immediate vicinanze.

(3) Allegare estratto del prospetto di verifica all'entrata relativamente alle quantità acquistate o conferite dal 24 novembre 1980 in poi da tutti i coltivatori danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980. I coltivatori devono essere riportati con lo stesso numero d'ordine indicato nel prospetto di verifica all'entrata. Tale elenco deve essere convalidato dall'Ufficio periferico AIMA-tabacco competente.

(4) Solo per le imprese che si considerano situate nella regione Campania ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 841/82 e che hanno ricevuto invito a ritirare il tabacco da una Pubblica autorità. In tal caso, specificare l'autorità che ha inoltrato l'invito.

(5) Nel caso in cui i beni od impianti siano di proprietà di uno dei componenti lo stesso nucleo familiare.

(6) Nel caso in cui il coltivatore richiedente (e gli altri componenti lo stesso nucleo familiare) non sia proprietario dei beni od impianti distrutti o danneggiati.

(2843)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 maggio 1982.

Destinazione dei fondi conferiti al Banco di Napoli dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23, che autorizza il conferimento a favore del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, della complessiva somma di lire 141,3 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2 della cennata legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Banco di Napoli approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e successive modificazioni;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La somma di lire 141,3 miliardi da conferirsi al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, sullo stanziamento di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 23, sarà destinata quanto a lire 80,3 miliardi ad aumento del capitale di fondazione e quanto alle residue lire 61 miliardi all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi del vigente statuto.

Il Banco assumerà le iniziative per la conseguente modifica statutaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2869)

DECRETO 24 maggio 1982.

Destinazione dei fondi conferiti al Banco di Sardegna, in Cagliari, dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23, che autorizza il conferimento a favore del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, della complessiva somma di lire 25 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2 della cennata legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e successive modificazioni;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La somma di lire 25 miliardi da conferirsi al Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, sullo stanziamento di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 23, sarà destinata ad aumento del fondo di dotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2870)

DECRETO 24 maggio 1982.

Destinazione dei fondi conferiti al Banco di Sicilia, in Palermo, dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23, che autorizza il conferimento a favore del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, della complessiva somma di lire 42 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2 della cennata legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia approvato con proprio decreto 19 maggio 1951, e successive modificazioni;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La somma di lire 42 miliardi da conferirsi al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, sullo stanziamento di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 23, sarà destinata quanto a lire 24 miliardi ad aumento del fondo di dotazione e quanto alle residue lire 18 miliardi all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi del vigente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2871)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **328**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto salesiano S. Eusebio », in Lanusei.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto S. Eusebio », in Lanusei (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 351

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **329**.

Erezione in ente morale della fondazione « Luigi Pietro Carbonara », in Torino.

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno la fondazione « Luigi Pietro Carbonara », in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 346

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **330**.

Erezione in ente morale della fondazione « Cristina Mazzotti », in Eupilio.

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « Cristina Mazzotti » in Eupilio (Como), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 347

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **331**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in Loano.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia in data 18 novembre 1978, integrato con altro decreto del 30 novembre successivo e con dichiarazione del 23 luglio 1980, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in Loano (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 349

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **332**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del riordinamento della provincia ecclesiastica di Lecce.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la bolla pontificia in data 20 ottobre 1980, relativa: all'elevazione della diocesi di Lecce al grado di sede metropolitana con la dignità di archidiocesi; alla erezione della provincia ecclesiastica di Lecce, che avrà come sedi suffraganee: Brindisi, Otranto, Ostuni, Gallipoli, Ugento-S. Maria di Leuca e Nardò.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 350

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **333.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Redentore, in Monfalcone, e autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni e ad acquistare un immobile.

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Redentore, in Monfalcone (Gorizia). La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Luigia Riosa in Cergna con atto pubblico 12 marzo 1979, n. 26810 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Sansa, notaio in Monfalcone, consistente in un immobile sito in comune di Monfalcone, via Sergente, n. 6, descritto nella perizia giurata 20-31 marzo 1979 del geom. Piergiuseppe Sera e valutato in L. 83.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia. L'ente anzidetto viene, altresì, autorizzato, in sanatoria: *A*) ad accettare la donazione disposta dal comune di Monfalcone con atto pubblico 21 luglio 1948, n. 13281 di repertorio, a rogito dott. Ferdinando Talpo, segretario del comune di Monfalcone, consistente in un'area sita in comune di Monfalcone, via Romana, su cui insistono il sacro edificio e l'annessa casa parrocchiale, descritta e valutata in L. 325.600 dall'ufficio tecnico del comune di Monfalcone; *B*) ad acquistare dalla ditta Solvay C.ie Societé Anonyme, con sede in Bruxelles, per il prezzo di L. 4.500.000, un immobile sito in comune di Monfalcone, descritto nella perizia giurata 10 ottobre-9 novembre 1978 dell'ingegnere Licio Pavan e valutato in L. 5.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 348

DECRETO 9 marzo 1982, n. **334.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente di culto e di religione denominato « Fondazione diocesana per gli oratori milanesi », in Milano.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente di culto e di religione denominato « Fondazione diocesana per gli oratori milanesi », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 352

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di etnologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di etnologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2901)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 febbraio 1982 concernente integrazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982, all'articolo unico, al quarto comma del testo integrato, dove è scritto: « ..., con frequenza almeno *quadriennale,...* », leggasi: « ..., con frequenza almeno *quadrimestrale,...* ».

(2821)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 12 maggio 1982, n. 5. Norme tecniche e procedurali per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129;

Considerato che la norma succitata prevede la riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 con aggiornamento delle disposizioni già emanate per il terremoto del 23 novembre 1980;

Vista l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata che ha disciplinato la riattazione degli edifici privati;

Ritenuto che la norma appena citata richiede i necessari aggiornamenti per adeguarla alla normativa sismica nel frattempo emanata;

Considerato che occorre emanare disposizioni che consentano la rapida riattazione degli edifici privati danneggiati dal sisma predetto per favorire il rientro nelle case dichiarate inagibili delle popolazioni terremotate;

Ritenuto che le norme sottoindicate consentono la rapida riparazione delle case danneggiate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria normativa;

Dispone:

I. — NORME TECNICHE

1) *Edifici privati ad uso abitativo.*

Gli edifici con struttura verticale portante in muratura (tufo, mattoni, pietrame, mista, ecc.) e con i solai in cemento armato e laterizi in legno, in ferro o a volte, possono essere ammessi a contributo al fine di realizzare le riparazioni occorrenti a garantire il ripristino delle condizioni di abitabilità.

I lavori, però, debbono essere eseguiti nel rispetto della normativa di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 (pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981).

I liberi professionisti incaricati della progettazione delle relative perizie debbono adeguare gli interventi predisposti nella perizia medesima alla normativa succitata.

Sono ammissibili i lavori necessari a ripristinare le condizioni di abitabilità del cespite riattato, ivi compresi gli impianti danneggiati in conseguenza degli eventi sismici (impianti igienici, idrici, elettrici, ecc.).

2) *Edifici pubblici* - di pertinenza della regione e degli enti locali (provincia e comune).

Sono ammesse tutte le opere strettamente necessarie per un sollecito ripristino dell'agibilità e della funzionalità degli edifici rispetto al fine cui sono destinati.

3) *Edifici privati adibiti a servizi pubblici.*

Per gli edifici privati adibiti a uffici di amministrazioni statali ed enti pubblici si applicano i criteri stabiliti per le abitazioni private. I lavori, nel caso non provveda il proprietario nei termini fissati o per sua rinuncia, saranno eseguiti direttamente dalle amministrazioni pubbliche e la spesa è posta a totale carico dei fondi considerati dal decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129.

Nel caso in cui l'edificio privato sia soltanto in parte adibito a servizio pubblico, le opere condominiali sono ammissibili nei limiti e con le modalità stabilite per gli edifici privati.

Il miglioramento al patrimonio edilizio apportato rispetto alla situazione preesistente al sisma — da valutarsi dall'ufficio tecnico erariale — viene imputato in conto affitto per i periodi successivi alla data di dichiarata agibilità per un importo non superiore al 50 % del canone di locazione all'anno.

4) *Case popolari.*

Per gli alloggi degli I.A.C.P. valgono le norme per gli uffici privati, salvo l'onere che viene interamente posto a carico del fondo di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129.

5) *Edifici destinati a comunità* - (case di riposo, case di cura private, comunità religiose, orfanotrofi e similari).

Sono ammessi i lavori indicati al punto 1), considerando ai fini contributivi per unità abitativa, una superficie utile di 150 mq da calcolarsi con le modalità stabilite al successivo punto 13).

6) *Edifici del demanio dello Stato e patrimonio dello Stato.*

a) Unità immobiliari destinate a civili abitazioni: valgono le norme di cui al punto 1).

b) Unità immobiliari destinate ad uffici, caserme, biblioteche, ecc.: le opere di ripristino sono a totale carico dei fondi considerati dal decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129.

7) *Edifici di culto.*

Sono ammessi gli interventi previsti dal decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, nonché quelli di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche nel campo di applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 292, limitatamente alla conservazione e tutela statica. Per questa ultima attività i provveditorati alle opere pubbliche possono delegare le Soprintendenze ai beni ambientali e culturali.

8) *Opere a tutela della pubblica incolumità e di pubblico interesse.*

Per le opere private a tutela della pubblica e privata incolumità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 della ordinanza n. 3 del 19 aprile 1982.

Per le opere riguardanti gli edifici pubblici, in deroga alle norme contenute nella legge e regolamento di contabilità di Stato, considerati al punto 2) (solo regioni) e 7), si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010. Per gli altri edifici di enti pubblici, ove siano eseguite in funzione della riattazione, le demolizioni dovranno, sempre in deroga alla legge e regolamento suindicati, essere preventivamente autorizzate dalle prefetture interessate le quali si avvarranno della collaborazione delle commissioni contemplate dalla citata ordinanza n. 3 del 19 aprile 1982.

II. — NORME PROCEDURALI

9) *Edificio comprendente una sola abitazione.*

Il proprietario può produrre al sindaco istanza di contributo — completa della documentazione occorrente — entro e non oltre il 15 luglio 1982. L'istanza predetta può essere prodotta anche dall'inquilino entro quindici giorni successivi al predetto termine, qualora non vi abbia provveduto il proprietario.

Deve intendersi per unità immobiliare ogni unità abitativa che costituisca cespite indipendente.

In caso di accordo tra le parti, l'inquilino può produrre l'istanza nei termini assegnati al proprietario. In tal caso, sulla istanza dovrà essere esplicitato l'assenso del proprietario mediante sottoscrizione.

Beneficiario del contributo è l'inquilino che esegue i lavori di riattazione.

Gli aventi diritto al contributo possono rinunciarvi delegando al sindaco la esecuzione e gestione dei lavori previa dichiarazione da produrre entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza.

Per la redazione delle perizie delegate il sindaco dovrà utilizzare tecnici che non abbiano già operato nello stesso comune nella fase di accertamento dei danni e non siano componenti delle commissioni tecniche di cui al successivo art. 12.

Le suddette perizie devono essere presentate sempre entro il termine di cui al primo comma.

10) *Condomini.*

L'istanza di contributo, con le stesse modalità di cui al punto 9) deve essere presentata dall'amministratore, ove esista, o dal rappresentante della maggioranza semplice dei proprietari. In deroga alle norme vigenti, le determinazioni dell'assemblea condominiale, convocata d'urgenza dall'amministratore o da uno dei proprietari, sono vincolanti anche se assunte con una maggioranza semplice degli intervenuti, a prescindere dal valore delle quote.

All'istanza dovrà essere allegato il verbale dell'assemblea condominiale o dell'adunanza dei proprietari.

Ove da parte dell'assemblea dei condomini non risulti comunque possibile adottare alcuna deliberazione, anche uno solo dei condomini può sostituirsi all'assemblea per la presentazione dell'istanza. Questi curerà l'esecuzione dei lavori relativi alle parti comuni dell'edificio e diverrà titolare del contributo. Copia dell'istanza dovrà essere inviata anche al pretore del mandamento competente per territorio.

L'iniziativa può essere assunta anche da uno degli inquilini con le modalità di cui al precedente punto 9).

11) *Per le tipologie d'edifici* di cui ai punti 3) e 4) delle norme tecniche, le istanze di contributo sono rivolte, nei termini suindicati, ai prefetti delle province nelle quali ricadono gli immobili danneggiati.

12) *Accertamenti tecnici.*

Sono istituite presso i comuni commissioni tecniche costituite da tre elementi tecnici di cui almeno uno ingegnere civile.

Una stessa commissione, in relazione al numero delle istanze presentate, può operare anche nell'ambito di più comuni.

Le commissioni predette sono nominate dai provveditorati alle opere pubbliche che provvedono con le modalità di cui all'ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981 del commissario straordinario per la Campania e Basilicata.

La commissione predetta provvede:

ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contributo previsto dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, nonché la conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

a verificare la conformità delle soluzioni tecniche proposte alle norme antisismiche;

a verificare i prezzi unitari;

ad assegnare il termine utile per l'esecuzione dei lavori — da stabilirsi in relazione alle difficoltà connesse alla loro esecuzione — che, in ogni caso, non può essere superiore a quattro mesi dalla consegna del buono contributo a mano od a mezzo raccomandata.

Decorso il termine suindicato senza l'esecuzione dei lavori, il titolare decade dai diritti connessi al buono contributo.

13) *Concessione di contributo.*

Il contributo previsto dalla presente ordinanza costituisce provvedimento definitivo senza, peraltro, possibilità di cumulo con ulteriori provvidenze.

Il contributo predetto, entro il limite massimo di 20 milioni, è commisurato all'ampiezza delle unità abitative e varie sino a L. 300.000 al mq di superficie utile abitativa con esclusione dello spessore dei muri, dei tramezzi, delle terrazze, della copertura, delle superfici di balconi, ecc.

L'importo non è comprensivo delle spese generali e tecniche che ricadono comunque a carico del fondo straordinario.

14) *Aventi diritto a contributo previsto dalla presente ordinanza.*

I contributi saranno assegnati per le riattazioni delle abitazioni dichiarate inagibili, nell'ambito dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dalle commissioni previste dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3 del 19 aprile 1982, e, delle quali sia stato ordinato conseguentemente lo sgombero.

Lo stesso criterio va applicato per le unità immobiliari diverse dalle civili abitazioni (esercizi artigianali, commerciali, esclusi gli alberghi e categorie assimilate).

Il contributo previsto dalla presente ordinanza è assegnato alle unità immobiliari stabilmente occupate alla data del sisma del 21 marzo 1982.

In mancanza dell'occupazione dello stabile predetto, il contributo è limitato alla parte condominiale.

Il contributo è finalizzato all'abitabilità dello stabile riattato.

Decadono dal contributo i titolari dei buoni che alterano la situazione dello stabile preesistente al sisma procedendo ad ampliamenti, a costruzioni di mansarde e trasformazioni ed, in genere, a modifiche d'uso.

E' vietata l'assegnazione dei contributi ai fabbricati abusivi sprovvisti di licenza o concessione edilizia prevista dalla vigente legislazione urbanistica.

15) *Ammissione a contributo.*

Per l'ammissione a contributo degli aventi diritto (proprietario o chi per esso), unitamente all'istanza di cui al punto 9), deve essere presentata apposita perizia giurata, redatta in triplice copia da tecnico abilitato, al sindaco del comune per il visto dell'apposita commissione tecnica comunale, nominata dal provveditore alle opere pubbliche.

Tale visto sostituisce in deroga alla normativa vigente, l'atto di autorizzazione o concessione in materia urbanistica e sismica.

Nell'istanza il richiedente deve precisare se egli sia proprietario o inquilino.

L'ammissione a contributo avverrà nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze corredate delle prescritte perizie.

16) *Perizia dei lavori di riparazione.*

La perizia deve comprendere:

a) relazione tecnica descrittiva del danno e delle opere che si intendono realizzare per la riattazione dell'immobile secondo le indicazioni stabilite al punto 1). In detta relazione dovrà inoltre essere precisato il tempo utile necessario per la esecuzione dei previsti lavori;

b) computi metrici estimativi distinti per lavori condominiali e per quelli delle singole unità immobiliari (per questi ultimi dovranno essere indicati unitamente al numero del piano e dell'interno, anche il locatore ed il locatario);

c) quadro economico riepilogativo con la precisazione degli importi dei lavori condominiali, degli importi dei lavori delle singole unità immobiliari, dell'importo per le spese tecniche da computarsi secondo le tabelle riportate nell'ordinanza del commissario straordinario per la Campania e la Basilicata n. 90 del 12 gennaio 1981 e n. 209 del 14 aprile 1981 ridotto del 25% e di quello per le spese generali del committente (1%). Detta i combenza formerà oggetto di apposito elaborato riportante rateizzo delle quote condominiali e delle unità abitative;

d) documentazione fotografica dei danni più significati

I tecnici incaricati devono precisare in calce alla perizia ch

1) i lavori periziati sono conseguenti al terremoto del ma zo 1982 e rientrano nelle categorie di opere di cui alla presen ordinanza;

2) i prezzi da applicarsi alle singole categorie di lavo ammissibili sono stabiliti dal commissario su parere di un co legio costituito dai tre provveditori alle opere pubbliche del regioni colpite dal sisma del 21 marzo 1982;

3) per le competenze tecniche (dalla progettazione alla r dazione del certificato di regolare esecuzione delle opere) è st bilita l'aliquota come sopra specificata dell'importo dei lavo in deroga alle disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 143, successive modificazioni, atteso il carattere sociale degli inte venti;

4) per le spese generali del committente è fissata l'aliquo dell'1% dell'importo dei lavori;

5) i lavori periziati saranno diretti dallo stesso progettist La regolare esecuzione sarà redatta dallo stesso progettista. P ogni edificio, è redatta un'unica perizia.

17) *Subentro al proprietario nella esecuzione delle opere.*

Nel caso di non reperibilità del proprietario (intendendo p esso anche la maggioranza dei proprietari di un condominio), a esso si sostituisce l'inquilino nei modi stabiliti dall'art. 4-*ter* del legge 22 dicembre 1980, n. 874, nel termine di quindici giorni dal scadenza del termine ultimo di presentazione dell'istanza d proprietario.

18) *Edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici.*

Il commissario straordinario, per il tramite dei competen prefetti, assegna il fabbisogno finanziario occorrente alle amm nistrazioni statali, nonché ad altri enti interessati, sulla ba di documentate proposte.

Le amministrazioni statali e gli enti interessati procedor direttamente all'esecuzione dei lavori considerati dalla presen ordinanza, previa comunicazione al prefetto competente.

19) *Edifici privati adibiti a servizi pubblici.*

Nel caso in cui gli edifici siano totalmente adibiti a servi pubblici, operano le amministrazioni e gli enti interessati co le modalità di cui al punto che precede.

Nel caso di edifici parzialmente destinati a servizi pubbli le opere di carattere condominiale e quelle particolari relati agli ambienti non destinati ad uso pubblico, vengono esegui dai proprietari con le stesse modalità relative agli edifici priva Per la parte strettamente necessaria, ove non provvedano i pr prietari, i lavori relativi verranno eseguiti dagli enti pubbli predetti.

20) *Edifici destinati a comunità.*

Gli edifici destinati a comunità sono equiparati a que privati nei limiti previsti dall'art. 5.

21) *Edifici degli I.A.C.P.*

Le perizie degli alloggi I.A.C.P. sono sottoposte all'approv zione della commissione tecnica prevista dall'art. 63 della leg 22 ottobre 1971, n. 865, nel rispetto della normativa prevista dal presente ordinanza. Detta approvazione sostituisce ogni alt atto di autorizzazione in materia urbanistica e di edilizia sism ca. Il finanziamento sarà disposto dai prefetti competenti senti i provveditori alle opere pubbliche.

22) *Edifici dello Stato ed edifici di culto.*

Gli interventi si espletano a cura dei provveditorati al opere pubbliche ovvero delle sovrintendenze ai beni ambienta ed architettonici per la Calabria, la Campania e la Basilicat con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

23) *Snellimento procedure.*

Gli uffici comunali ai quali saranno rivolte le richieste fin lizzate all'attuazione della presente ordinanza sono tenuti svolgere gli adempimenti di competenza gratuitamente, con pr cedura d'urgenza.

Tutti gli atti previsti dalle presenti norme procedurali sor redatti in carta semplice.

Relazioni e certificati di regolare esecuzione dovranno essere esibiti in carta intestata dal tecnico, da cui risulti:

1) il recapito;

2) il numero di iscrizione all'albo professionale;

3) il codice fiscale.

24) *Perizie supplettive e di variante.*

Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità di procedere ad opere non previste nella perizia ammessa a contributo, ma comunque rientranti tra quelle consentite dalle norme tecniche, potrà redigersi apposita perizia di variante che non alteri, però, l'importo del contributo già accordato. Gli importi eccedenti il contributo già concesso ed iscritto nelle perizie supplettive rimangono a carico del proprietario.

Tale perizia dovrà essere presentata con le modalità e nel numero di copie stabilite per la perizia originale, allo stesso comune ove è stata presentata la primitiva perizia.

Resta valida la procedura di accertamento e approvazione sancita dalle presenti norme.

Le perizie di variante e supplettive, redatte comunque in ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno sottoposte ad approvazione delle commissioni tecniche di cui al punto 12) delle norme procedurali, e, ove non più operanti, dall'ufficio tecnico comunale.

III. — NORME FINANZIARIE

25) *Erogazioni del contributo.*

Il contributo stabilito dalla presente ordinanza verrà assegnato ai richiedenti dal sindaco sulla base delle perizie di parte approvate dalle commissioni tecniche considerate al punto 12) delle norme procedurali.

A tal fine, il sindaco emette un buono contributo il cui fac-simile viene riportato in allegato alla presente ordinanza (v. allegato n. 2). E' fatto divieto di rilasciare buoni contributi per fabbricati di cui sia prevista la demolizione nei piani di recupero contemplati dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Detto buono viene emesso dal sindaco (o da un suo delegato) appena la perizia di parte giurata sia stata vistata dalla commissione tecnica comunale. Lo stesso è controfirmato dal dirigente dell'ufficio ragioneria previa annotazione dell'importo del contributo rilevato dalla perizia, in ordine cronologico, in apposito registro per l'impegno della spesa a carico dei fondi comunicati dal prefetto.

Il numero progressivo di registrazione costituisce la matricola del buono contributo.

Il buono contributo, munito del timbro tondo del comune è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato alla esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

E' ammessa la cessione del buono contributo, in deroga alle disposizioni vigenti, nel solo caso che venga effettuata a favore della ditta appaltatrice dei lavori di ripristino degli stabili danneggiati, sia in acconto che a tacitazione dell'importo dovuto sulla base del contratto.

La ditta appaltatrice potrà cedere il predetto buono in favore delle banche a garanzia di facilitazioni creditizie ad essa consentite.

Per l'ipotesi suindicata, la banca comunicherà al comune, con lettera raccomandata, l'avvenuta cessione, da stipulare con scrittura privata anche non autenticata ed il sindaco, ad avvenuta esecuzione dei lavori, provvederà all'espletamento delle incombenze di competenza, dandone comunicazione all'impresa che ha eseguito i lavori di ripristino.

Oltre all'ipotesi di cui sopra, nessuna ulteriore cessione è consentita rimanendo inefficace ogni trasferimento del buono contributo.

I crediti come innanzi ceduti non sono soggetti a sequestro, pignoramento od altri vincoli di qualunque genere.

26) *Emissione buono contributo.*

Ogni singolo comune riceverà dal prefetto la comunicazione dell'assegnazione di somme occorrenti per il finanziamento dei lavori di riattazione di cui alla presente ordinanza.

I buoni contributo indicati al punto precedente della presente ordinanza potranno essere emessi, dai sindaci assegnatari, con imputazione su tali fondi senza, peraltro, che il loro ammontare complessivo superi quanto all'uopo assegnato.

In caso di emissione di buoni contributo per somme superiori a quelle complessivamente assegnate, i sindaci ed i segretari comunali, con vincolo di solidarietà, saranno chiamati a rispondere personalmente in via diretta e di regresso per i buoni contributo emessi in eccedenza.

27) *Ordine precedenza.*

I sindaci rilasceranno, previa annotazione sul registro di cui al punto 25) della presente ordinanza, i buoni contributo seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle perizie giurate, dando la preferenza alle domande dei richiedenti che, entro la data del 30 aprile 1982, hanno ricevuto notifica di ordinanza di sgombero e ciò sempre che la stessa ordinanza di sgombero sia stata confermata dalla commissione prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3 del 20 aprile 1982.

Il registro, di cui al precedente comma, sarà conservato a cura del segretario comunale e potrà essere consultato dal pubblico.

28) *Deposito mezzi finanziari.*

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso gli istituti di credito operanti nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria.

29) *Anticipazioni.*

Le banche, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, potranno accordare, indipendentemente dai lavori eseguiti, su presentazione del buono contributo, anticipazioni non superiori al 20% ponendo in essere una operazione bancaria da effettuarsi con i normali criteri seguiti nella concessione dei fidi e al tasso praticato alla migliore clientela, prime rate, (attualmente 22,50%).

Per queste anticipazioni, il commissario porrà a proprio carico, a titolo di concorso, il tasso annuo del 15% limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

L'ammontare del concorso verrà riconosciuto — da parte degli istituti di cui al punto 28) — alle banche anticipatarie a seguito di loro dichiarazioni scritte attestanti, sotto la propria responsabilità, la durata e la entità dell'operazione di anticipazione, nonché l'importo del relativo contributo maturato sugli interessi.

L'azienda di credito che concede l'anticipazione dovrà provvedere a ritirare il buono contributo ed a notificare l'operazione al comune con raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata, il comune è tenuto a telegrafare alla banca concedente eventuali discordanze che dovessero risultare sulla base dei propri atti d'ufficio.

In mancanza di riscontro, la banca è sollevata da ogni responsabilità inerente la sussistenza del diritto e la misura del contributo iscritto sul buono, mentre grava sul comune inadempiente ogni responsabilità per anticipazioni ovvero pagamenti non assentibili.

30) *Anticipazioni a privati.*

Le anticipazioni di cui al punto precedente potranno essere accordate dalle banche, secondo le modalità in esso indicate, anche ai privati che non abbiano ceduto ad imprese il buono contributo e che operino in economia o in appalto.

I titolari dei buoni, diretti o cessionari, i quali abbiano ottenuto le anticipazioni, dovranno presentare gli stati di avanzamento dei lavori alla medesima banca che ha accordato le anticipazioni.

31) *Pagamento rate di acconto.*

I titolari (diretti o cessionari) dei buoni contributo potranno ottenere dalle banche di cui al punto 29) somministrazioni su stati di avanzamento, con le modalità appresso precisate; la prima e la seconda somministrazione potranno essere richieste rispettivamente dopo aver effettuato almeno il 30% ed il 70% dei lavori previsti.

Dette somministrazioni saranno effettuate previa presentazione:

a) del buono contributo;

b) di certificati di pagamento rilasciati dal direttore dei lavori sulla base di stati di avanzamento — che formeranno parte integrante del certificato — firmati dal direttore dei lavori, dal titolare del buono (proprietario, inquilino, rappresentante del condominio) e dalla impresa esecutrice dei lavori nel caso in cui gli stessi siano stati dati in appalto.

Gli istituti di credito, cui verranno avanzate le istanze di somministrazione, ritireranno il buono contributo, per il quale saranno esperite le formalità di cui al punto 29), commi quarto, quinto e sesto, i certificati di pagamento ed i relativi allegati e, ottenuto nelle vie brevi il nulla osta circa la copertura finanziaria da parte del competente tesoriere di cui al precedente punto 28), corrisponderanno le somme richieste. Quindi trasmetteranno a quest'ultimo la documentazione, unitamente a copia, da loro stessi autenticata, del buono contributo per ottenere l'accreditamento dei fondi anticipati.

Gli istituti di credito che hanno corrisposto gli acconti rimarranno depositari del buono contributo per le successive operazioni.

32) *Pagamento rata di saldo.*

Il pagamento del contributo in unica soluzione ovvero del saldo residuo, al netto di acconti già erogati, verrà disposto con lettera del sindaco in favore dell'avente diritto, previa presentazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di collaudo ovvero regolare esecuzione dei lavori «giurato».

Nel caso di lavori di importo superiore a 300 milioni, i lavori di riattazione sono sempre sottoposti a collaudo.

Il collaudatore sarà nominato dal sindaco che ha emesso il buono contributo sul disposto delle norme vigenti in materia.

L'onorario dovuto, stabilito nella misura del 75 % della tariffa professionale, è posto a carico del destinatario del buono contributo.

Il provvedimento del sindaco dovrà essere presentato alla banca depositaria del buono, ovvero, nel caso di pagamento in unica soluzione, presso una delle banche di cui al punto 29) unitamente al buono stesso. I pagamenti verranno eseguiti secondo le norme contenute nei punti 31), 34) e 35) che espressamente ed in ogni loro parte vengono richiamate.

I pagamenti così effettuati sono pienamente liberatori per le banche che li hanno eseguiti.

33) *Documentazione giustificativa.*

In sede di pagamento delle rate di saldo, gli istituti di credito, per ogni buono contributo emesso, restituiranno al comune:

a) quietanza sottoscritta dal beneficiario in occasione del pagamento della rata di acconto;

b) l'eventuale stato di avanzamento debitamente vidimato;

c) il conto finale dei lavori con la relativa quietanza della rata di saldo;

d) il buono contributo debitamente annullato;

e) il certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero atto di collaudo degli stessi.

34) *Comunicazioni della banca.*

Gli istituti di credito, in occasione della restituzione dei conti consuntivi dei lavori e della documentazione di cui al punto 32) da effettuarsi alla scadenza ultima dei termini per la presentazione al pagamento dei conti finali dei lavori, comunicheranno alla prefettura competente, per ogni comune, l'elenco dei conti consuntivi restituiti, avendo cura di indicare, per ogni stato finale dei lavori, l'ammontare degli importi liquidati agli aventi diritto ed, in genere, gli altri elementi per la loro individuazione.

35) *Reintegrazioni bancarie.*

Le somministrazioni effettuate, a titolo di acconto o a saldo, dovranno essere reintegrate agli istituti anticipatari, da parte delle banche depositarie dei fondi commissariali.

Nel periodo intercorrente tra la data dell'operazione di anticipo e quella dell'accredito, che, in ogni caso non dovrà superare i quindici giorni, maturano interessi in favore delle banche anticipatarie al tasso prime-rate, franco di provvigione.

36) *Elenchi riepilogativi.*

Le banche di cui al punto 29) formeranno uno o più elenchi riepilogativi dei pagamenti effettuati da loro medesime e da altre banche, specificando l'ammontare riferito ad ogni singolo comune.

37) *Rendiconto dei comuni.*

I comuni interessati, per ogni buono contributo emesso, raccoglieranno gli elementi trasmessi dagli istituti di credito ai fini della resa del rendiconto delle assegnazioni comunicate dal prefetto.

Il rendiconto porrà in evidenza le assegnazioni comunicate dal prefetto per la riattazione, l'ammontare dei contributi erogati dagli istituti di credito, l'ammontare dei buoni contributo emessi e le eventuali economie realizzate.

Faranno parte integrante del rendiconto i documenti indicati al punto 34) della presente ordinanza.

38) *Modalità per addebito interessi passivi.*

Il concorso nel pagamento degli interessi considerato dalla presente ordinanza, riconosciuto agli aventi diritto dai vari istituti di credito, deve essere partecipato, prima dell'addebito al conto della prefettura, al banco di (da designarsi) ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il riconoscimento dell'addebito al conto dei fondi commissariali, da eseguirsi dal banco di (da designarsi), è subordinato all'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori di riattazione per i quali il concorso medesimo è stato accordato.

39) *Riconoscimento dell'addebito.*

Il banco di (da designarsi) riconoscerà l'addebito predetto appena l'istituto di credito concedente avrà partecipato l'avvenuta esecuzione dei lavori di riattazione. A tal fine l'istituto di credito concedente trasmetterà al banco di (da designarsi), fotocopia del conto finale dei lavori con la dichiarazione considerata dalla presente ordinanza.

La dichiarazione deve riportare l'importo degli interessi addebitati al conto del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Calabria.

40) *Nota di addebito interessi passivi.*

Il banco di (da designarsi) raccoglierà la documentazione indicata al punto precedente e la trasmetterà, almeno mensilmente, alla prefettura competente.

La documentazione predetta dovrà essere completata dalla nota di addebito al conto intestato alla prefettura predetta.

La spesa relativa agli addebiti degli interessi calcolati dalle banche non depositarie di fondi commissariali che hanno eseguito operazioni di pagamento dei buoni contributo deve essere documentata con una nota di addebito che deve, tra l'altro, indicare il nominativo a favore del quale è stato disposto il pagamento della rata di acconto o di saldo, il buono contributo emesso dal comune, l'importo anticipato ed, in genere, ogni elemento per la individuazione dello stabile riattato.

41) *Responsabilità della banca.*

Le aziende di credito che eseguiranno le operazioni di pagamento su presentazione degli stati di avanzamento, ovvero delle contabilità finali dei lavori, avranno la sola responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto al contributo.

Le aziende di credito sono espressamente esonerate da qualsiasi obbligo di controllo della veridicità dei documenti esibiti, nonché dei lavori eseguiti, con conseguente esonero da ogni responsabilità patrimoniale per le somministrazioni effettuate su stati di avanzamento, ferma restando la responsabilità penale di chi ha sottoscritto false dichiarazioni.

Le erogazioni eseguite dalle banche per conto del commissariato sono pienamente liberatorie per le stesse.

Gli istituti di credito terranno la documentazione in loro possesso a disposizione dei competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le finalità di cui all'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981, che viene richiamata in vigore con la presente ordinanza (v. allegato n. 3).

42) *Compenso per le operazioni bancarie.*

Nessun compenso, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere richiesto per le somministrazioni effettuate a titolo di acconto su stati di avanzamento, di saldo finale e per pagamenti in unica soluzione dei buoni contributo.

43) *Destinazione interessi attivi.*

Gli interessi maturati sulle somme depositate presso gli istituti indicati al punto 29) saranno destinati al pagamento del concorso agli interessi di cui al punto 30, secondo comma), e per la parte eccedente, ad integrazione dei fondi previsti dal punto 29).

Napoli, addì 12 maggio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

SCHEMA DI PROCEDURA PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI RAPIDAMENTE RECUPERABILI

Accertamento sullo stato dell'edificio

↓

Presentazione al comune della istanza di contributo e della perizia giurata con i documenti richiesti entro il 15 luglio 1982

↓

Rilascio da parte del comune del buono contributo ed assegnazione del termine per la ultimazione dei lavori

↓

Presentazione al comune, al termine dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale

↓

Dichiarazione di agibilità dell'edificio e invito alla famiglia a rientrare nello alloggio

Erogazione da parte della banca del contributo nella misura risultante dal consuntivo, entro il limite massimo di lire 20 milioni più spese tecniche generali

(Fac-simile)

Al sig. sindaco del comune di . . .

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . ., attualmente dimorante a . . chiede la concessione di un contributo ai sensi della ordinanza **n. 5 del** . . . . al fine di eseguire i lavori di riattazione al suo appartamento sito in . . . . . come da allegata perizia giurata.

Elenco allegati:

1) relazione tecnica descrittiva;
2) perizia giurata;
3) eventuale documentazione fotografica.

. . . ., li . . . .

. . . .

Codice fiscale n. . . . .

N.B. — Relazione e perizia dovranno essere esibite in triplice esemplare.

Se l'istanza viene inoltrata dall'inquilino occorre adattarla opportunamente, precisando anche:

se l'inquilino interviene con il consenso del proprietario entro i termini assegnati a quest'ultimo;

se l'inquilino interviene, invece, dopo la scadenza dei termini assegnati al proprietario (15 giorni).

N. . . . di reg.

Data . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

BUONO CONTRIBUTO

Emesso per i lavori di riattazione degli edifici pubblici e privati di cui all'art. 1 *del decreto-legge* 2 *aprile* 1982, *n.* 129 *e della ordinanza* 12 *maggio* 1982, *n.* 5.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Il presente buono contributo è rilasciato a favore del signor . . . . in qualità di proprietario (ovvero inquilino) per i lavori di riattazione dell'appartamento (negozio, azienda . . .) ubicato in . . . . . . via . . . . . . n. . ., piano . . int. . . costituita da n. . . unità abitative.

L'istanza intesa ad ottenere il contributo è stata accolta ed è stato provveduto alla prenotazione della somma dovuta in lire . . . . (lire . . . . . .) nell'apposito registro al numero . .

La predetta somma, desunta dalla perizia giurata di parte, vistata dalla commissione tecnica comunale, sarà attribuita alla S.V. ad avvenuta riattazione dello stabile suindicato.

L'importo predetto potrebbe essere suscettibile di riduzione nell'ipotesi che, in sede di controllo siano stati inseriti nella perizia lavori diversi da quelli considerati dall'ordinanza n. . ,

Il sindaco

. . . .

Il dirigente l'ufficio ragioneria del comune

. . . .

Il presente buono contributo viene ceduto (... a titolo di acconto, a tacitazione di ogni suo avere...) alla impresa . . che ha assunto l'obbligo di provvedere ad eseguire i lavori di ripristino dello stabile danneggiato.

Il cedente

. . . .

Il cessionario

. .

(Spazio per la cessione alla banca)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . .

SCHEMA DI ATTO DI CONSENSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIATTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO

Il sottoscritto . . residente a . proprietario dell'immobile sito in . . dichiarato inagibile a seguito del sisma del 21 marzo 1982;

ed il sottoscritto . . inquilino dell'immobile stesso ed in atto ricoverato precariamente:

.

. .

Dichiarano

che non intendono provvedere direttamente ai lavori di riattazione dell'alloggio di cui all'ordinanza 12 maggio 1982, n. 5, e che, pertanto, il sindaco del comune di . . senza ulteriore comunicazione, può eseguire direttamente i lavori predetti.

Il sig. . . . . . . proprietari si impegna, tuttavia, a collaborare partecipando alle riunioni condominiali eventualmente occorrenti;

o/

Il sig. . . . . . . proprietario, non potendo partecipare o farsi rappresentare alle riunioni condominiali, delega il predetto sindaco a partecipare alle eventuali assemblee condominiali, anche a mezzo di un suo rappresentante.

. . . . . . li . . . . .

In fede

. . . .

Il proprietario *L'inquilino*

(2779)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 28 maggio 1982 il decreto prefettizio 6 febbraio 1930, n. 11419/866/29, con il quale il cognome del sig. Ferdinando Daneu, nato a Trieste il 29 maggio 1900, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Starz e alla figlia Nevina, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 21 maggio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia Nevina, nata a Trieste il 25 gennaio 1929, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Il commissario straordinario del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(2895)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale assegnato all'istituto mutagenesi e differenziamento di Pisa.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 10, in data 31 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto mutagenesi e differenziamento di Pisa.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del suindicato bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 00100 Roma.

(2905)

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie di concorsi a posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 10, in data 31 maggio 1982, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.113.7 del 25 luglio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui calcolatori ibridi - Napoli.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.88.15 del 27 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui gas ionizzati - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.37.1 del 5 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri - Bologna.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.1 del 20 maggio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio - Frascati.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.96.3 del 25 luglio 1981 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.112.1 del 20 maggio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica ed informatica - Palermo.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.3 del 20 maggio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.36.1 del 20 maggio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi numerica - Pavia.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.71.1 del 25 luglio 1981 ad un posto di collobaratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.72.1 del 1° settembre 1981 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisiologia clinica - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.72.2 del 1° settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisiologia clinica - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.77.1 del 27 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.114.2 del 22 agosto 1981 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi dei sistemi ed informatica - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.114.3 del 22 agosto 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi dei sistemi ed informatica - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.4 del 1° settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica - Roma.

(2906)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per la copertura di un posto di operaio comune di terza categoria presso la Università degli studi di Siena.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Siena, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di trentadue unità sono tutt'ora vacanti quattro posti di operaio;

Considerato che le suddette unità vengono così ripartite:

un posto di operaio specializzato di prima categoria qualifica legatore di libri;

due posti di operaio qualificato di seconda categoria qualifica di giardiniere;

un posto di operaio comune di terza categoria qualifica di giardiniere;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, (*) per la copertura di un posto di operaio comune di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti presso l'Università degli studi di Siena per la qualifica di giardiniere.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti;

1) appartenenza, ad una delle categorie riservate previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancata anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere 00153 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammisisone al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di una certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* . fino a punti 4

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché regioni provincie e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . » 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commmercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno a frazione superiore a sei mesi . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico punti 2

per ogni figilo minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . » 1

per entrambi i genitori a carico . » 2

per un genitore a carico . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » punti 3

con media di otto e con giudizio di « distinto » » 2

con media di sette e con giudizio di « buono » » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica.* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di . punti 4

E) *Altri eventuali* titoli a giudizio della della commissione fino ad un massimo di . . . . punti 1

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concoro, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai comuni di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la qualifica di: giardiniere, presso l'Università degli studi di Siena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1982
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 383

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . . (provincia di . . .). il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di giardiniere presso l'Università di Siena. Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano;

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

C) Di non aver riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali pendenti (2) . . . .;

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .;

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) . . . .;

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 12, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68.

2) . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data . . . .

Firma . . . . . .(4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni).

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2826)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a dodici posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti.

Un sesto dei posti anzidetti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *E*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretario generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti.

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'ossevanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretario generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine dei dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimetno dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il canditato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di di controllo i vincitori dei concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e g) del pecedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4 e 5 ottobre 1982 alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso,

sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove scritte e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttori di segreteria o di revisione in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1982
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 1

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1982

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari*:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . sito in . . . . . via . . . . n. . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2854)

REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1, IN VENAFRO

Concorso ad un posto di primario anestesista presso il presidio ospedaliero «SS. Rosario» di Venafro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista presso il presidio ospedaliero «SS. Rosario» di Venafro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 31 luglio 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(406/S)

OSPEDALE «GARIBALDI» DI CATANIA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive (a tempo definito) (il numero dei posti è elevato a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(408/S)

OSPEDALE «G. GIGLIO» DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(410/S)

OSPEDALE «V. CERVELLO» DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di fisiopatologia respiratoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(411/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 155 dell'8 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

S.P.Q.R. - Azienda tranvie ed autobus del comune di Roma: Avviso di rettifica relativo al concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di manovale in prova.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 47, in Biella: Concorso pubblico ad un posto di assistente biologo, un posto di operaio qualificato cuciniere ed a posti di operaio qualificato lavandaio e operaio specializzato cuoco.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821580)